

**COMUNE DI LAVAGNA**  
Provincia di Genova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Seduta del 25/10/2012

N. 146

**OGGETTO : AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CHIAVARI NELLA CAUSA PROMOSSA DA Z. A. PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 527 DEL 17/1/2012.**

L'anno Duemiladodici, addì venticinque del mese di Ottobre, alle ore 15:15 convocata nei modi e nei termini di legge, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTE	ASSENTE
1. VACCAREZZA GIULIANO - Sindaco	X	
2. CAVERI MAURO - Vice Sindaco	X	
3. ARMANINO MAURO - Assessore	X	
4. BACCHELLA LAURA - Assessore		X
5. DASSO LORENZO - Assessore	X	
6. IMPARATO CARMINE - Assessore		X
7. MANCA RAFFAELE - Assessore	X	
8. STEFANI GUIDO - Assessore	X	
<b>T O T A L E</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

Partecipa il Segretario Generale Dott. ORLANDO CONCETTA

Il Sig. Giuliano Vaccarezza, nella Sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza, constatata la legalità dell'adunanza e dichiarata aperta la seduta, invita la Giunta a trattare le pratiche elencate nell'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE



Su relazione del Sindaco, **Giuliano Vaccarezza** ed in conformità della proposta di deliberazione allegata all' originale;

### **Premesso:**

- che per effetto dell'art.43 dello Statuto comunale, la Giunta Comunale è competente a decidere la costituzione e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- che l'avv. Z. A. citava in giudizio nanti il Tribunale di Chiavari il Comune di Lavagna per la riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Chiavari n. 527 del 17 gennaio 2012 a mezzo della quale veniva accolto il ricorso dallo stesso proposto per veder annullato il verbale di accertamento n. 145036 del 19 giugno 2011 della Polizia Municipale di Lavagna con compensazione delle spese di lite; l'appellante asserisce, quindi, che il Giudice di prime cure avrebbe errato proprio in quest'ultima statuizione, ossia nella parte in cui ha compensato le spese di giudizio e pertanto Z. ha adito il Tribunale di Chiavari per ottenere la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio quantificate in euro 301,00 oltre accessori;
- che il Comune di Lavagna ha tenuto un contegno assolutamente irreprensibile e improntato alla massima buona fede. Al momento della proposizione dell'opposizione, infatti, l'Ente locale non aveva ancora ricevuto dai Messi del Comune di Genova (soggetti a cui erano stati inviati i verbali per la notifica al Sig. Z.) la restituzione dell'atto notificato di tal che, al momento della costituzione in giudizio, non era stato possibile per l'Ente valutare la correttezza del procedimento notificatorio anche considerato il fatto che il Sig. Z., prima di proporre opposizione al verbale nanti il Giudice di Pace di Chiavari non ha comunicato alcunché al Comune così che l'Ente ha avuto contezza della circostanza *ex adverso* dedotta e relativa al ritardo nella notifica solo in tale sede. Il Comando della Polizia Municipale, infatti, con atto datato 15 luglio 2011 Reg. n. 3969/11 CPM, trasmetteva all'Ufficio Notifiche del Comune di Genova il verbale n. 145036/2011 elevato in data 19 giugno 2011 (quindi, ben entro il termine di 90 giorni previsto per la notifica del verbale). Solo successivamente alla presentazione del ricorso il Comune di Genova (con comunicazione datata 13 gennaio 2012 Prot. cma/2012/13084) restituiva al Comando della Polizia Municipale il verbale notificato e, pertanto, solo in quel momento il Comune di Lavagna ha potuto accertare che l'atto era stato notificato oltre i termini normativamente previsti. E' evidente che, prima della restituzione del verbale notificato, il Comando non poteva provvedere al discarico in autotutela della sanzione (essendo completamente all'oscuro del vizio nel frattempo maturato) ed era, pertanto, obbligato a costituirsi in giudizio al fine di rappresentare al



Giudice quanto accaduto. Inoltre, è evidente che nulla può essere rimproverato del contegno processuale tenuto dal Comune in quanto è assolutamente evidente che non gli era possibile agire in modo diverso rispetto a quanto compiuto. Si ribadisce, infatti, che il Sig. Z. non ha comunicato al Comando della Polizia Municipale di Lavagna alcunché prima di proporre opposizione avverso il verbale e che la notifica del verbale stessa è stata restituita al Comune di Lavagna dagli Uffici di Genova solo nel gennaio dell'anno successivo. Sussistevano e sussistono, pertanto, "*gravi ed eccezionali ragioni*" per compensare le spese di lite;

**Ravvisata** la necessità di costituirsi nella vertenza in oggetto per difendere il provvedimento opposto e non essere condannati al pagamento delle spese del primo grado e di quelle del secondo;

**Ritenuto** pertanto di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell'ente nella controversia di cui all'oggetto;

**Considerato** che in base all' art. 43, comma 3, dello Statuto Comunale, l' individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso;

**Dato atto**, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., seguenti ed agli atti:

- parere favorevole del Dirigente del Corpo di Polizia Municipale Dott. Fabio Terrile in ordine alla regolarità tecnica in data 13/10/2012;
- parere favorevole del Dirigente del Settore Servizi Finanziari di Staff e Tributi Dott. ssa Enrica Olivieri in ordine alla regolarità contabile in data 25/10/2012;

**Rilevato** che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dirigente del Corpo di Polizia Municipale dott. Fabio Terrile;

**Visto** l'art.48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni

Con voti favorevoli n° 6, (assenti gli Assessori Bacchella ed Imperato), palesemente espressi

**DELIBERA**



- 1) Di autorizzare il Sindaco a costituirsi in Giudizio, in nome e per conto dell'Ente nella vertenza dinnanzi Tribunale Civile di Chiavari nella causa promossa da Z. A. per la riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Chiavari n. 527 del 17 gennaio 2012;
- 2) Di dare atto che l' individuazione e la nomina del legale cui affidare la difesa mediante conferimento di incarico fiduciario spetta al Dirigente del Corpo di Polizia Municipale, competente in relazione alla materia oggetto del contenzioso, e che la relativa spesa sarà impegnata con apposito provvedimento dirigenziale al cap. 3181 del Bilancio 2012;
- 3) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Fabio Terrile che ha curato l' istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente deliberazione ai sensi dell' art.6 della Legge 07.08.1990 n.241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Quindi,

### LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

Con voti favorevoli n° 6, (assenti gli Assessori Bacchella ed Imperato), palesemente espressi

### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

TF/fs


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
( G. Vaccarezza)



Il Segretario Generale  
(G. Orlando)

=====  
Pubblicata in data 29 OTT. 2012 sul proprio sito informatico ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009.



Il Messo Comunale

=====  
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico di questo Comune nei termini suindicati ed è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000, n. 267.

Lavagna, \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
(C. Orlando)